

**Proponente: IST
Proposta: 2021/166**

del 06/04/2021



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.I.C. 4

del 07/04/2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DI RIPROGETTAZIONE A SEGUITO DEL D.P.C.M. DEL 2 MARZO 2021 E SUCCESSIVE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. MODALITÀ' E CRITERI PER L'ANNO 2021 DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN GESTIONE A COOPERATIVE SOCIALI

Premesso che:

in data 31 marzo 2021 veniva convocato il Consiglio di Amministrazione per il 6 aprile 2021 alle ore 18,00 con punto n° 3 "Approvazione della Delibera sulla definizione degli indirizzi di ri-progettazione a seguito del D.p.c.m. del 2 marzo 2021 e successive ordinanze del Ministero della Salute. Modalità e criteri per l'anno 2021 dei Servizi Educativi 0/6 anni in gestione alle Cooperative Sociali" alle ore 18,00 la seduta è dichiarata regolarmente costituita in quanto presenti:

Cristian Fabbi	Presidente
Paola Campo	Consigliere
Margherita Chiarenza	Consigliere
Cristina Iani	Consigliere
Maurizio Pocaforza	Consigliere

Sono presenti il Direttore ad interim Dott. Nando Rinaldi e la Dott.ssa Elena Poppi.

Letto:

- Il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- Il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. " Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 106 comma 1 lett. c)
- Il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e sue modifiche ed integrazioni in cui viene disposto la sospensione dei servizi educativi per la prima infanzia
- l'Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto in cui si dice di applicare, *"per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021"*, ovvero dal 15 marzo al 26 marzo 2021;

vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998 con cui si disponeva costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia comunali e relativo regolamento;
- in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 è stato approvato il Contratto di Servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 17/12/2021, con deliberazione del Giunta Comunale n. 117 per il periodo 01.01.2021-31.12.2021.
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati, e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1/2021 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 ed il Bilancio pluriennale 2021-2023 nonché i relativi allegati ;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°47 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui veniva approvato il DUP 2020/2022 e il "programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'amministrazione Comune di Reggio Emilia";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati;

considerato che:

- persiste l'emergenza sanitaria con i provvedimenti sopra richiamati;
- I nuovi provvedimenti emergenziali specifici, governativo (D.P.C.M. 2 marzo 2021) e regionale (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 3 marzo 2021), dispongono, fra l'altro, la sospensione dei servizi educativi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dal 15 marzo fino al 26 marzo 2021;
- ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., in quanto applicabile e nei limiti e secondo le modalità, mantiene la sua validità, in particolare è applicabile il comma 2 che prevede *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. ...” omississ .*
- Dunque, il Decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione parziale dell'attività, anche se occorre precisare (nota Anci Emilia-Romagna 19/3/2021) che “la sospensione delle attività educative, stabilite dalle disposizioni emergenziali citate, non equivale all'automatica sospensione dei titoli negoziali con i quali gli Enti Locali hanno affidato a terzi la gestione dei servizi”;
- l'esecuzione contrattuale avviene nel nostro caso nel rispetto dei principi, in quanto applicabili, previsti dal codice civile, al quale – fra l'altro – l'art. 30, comma 8, del vigente codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., fa espresso riferimento;
- Per tali ragioni è consentito, dall'attuale quadro normativo continuare l'erogazione di compensi ai soggetti gestori di servizi educativi, per alcune specifiche finalità, cioè l'erogazione di servizi in forma alternativa (ovvero riformulata con modalità consentita dalle attuali normative) e il mantenimento delle strutture scolastiche, con le modalità e nei limiti di cui sopra, pertanto in una situazione di sospensione temporanea dell'attività scolastica in presenza presso le strutture dedicate in modo ordinario.
- Inoltre, il successivo comma 3 dell'art. 48 dello stesso D.L. 18 del 17 Marzo 2020 stabilisce una “incompatibilità” tra l'erogazione dei compensi ai soggetti gestori e il trattamento di cassa integrazione dei lavoratori, disponendo esplicitamente la cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di erogazione dei corrispettivi al soggetto gestore. Tale comma recita infatti *“I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri*

provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.”.

- Allo stato, dunque, il quadro normativo attualmente vigente, ed in particolare, l'art 48 comma 3 prevede che vengano a cessare i trattamenti di cassa integrazione qualora le amministrazioni riconoscano ai soggetti gestori un compenso per le prestazioni effettivamente erogate.

Considerato, inoltre, che:

- il sistema pubblico integrato, che garantisce ai servizi educativi 0-6 anni livelli di scolarizzazione molto elevati, deve essere in grado di riassumere il ruolo di cura di costruzione sociale e di supporto al momento della ripresa delle attività;
- è fondamentale che ciascun Ente, pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali e di tutela della salute, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità;
- in particolare in questo periodo era obbligatoria l'attività in presenza per bambine/i diversamente abili possibilmente con un piccolo gruppo per garantire adeguata attività educativa di integrazione, che è stato attivato, con le modalità di cui Determina R.U.I.D. N° 30 del 23.03.2021.

Ritenuto, pertanto, fondamentale:

- definire i criteri generali delle attività oggetto di progettazione e di approvazione/validazione dei progetti educativi realizzati e da realizzarsi nel corso del permanere dello stato di emergenza, sia ai fini della valutazione della qualità dei servizi resi, sia in riferimento alla quantità/qualità degli obiettivi realizzati, nel mese di marzo 2021.
- Dover confermare e riconoscere i criteri di erogazione del corrispettivo legato alla quota riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture, destinate a prossima riapertura.

Valutato che, come da art. 1362 e 1367 del Codice Civile, viene rispettato il principio della conservazione dei contratti nonché, come da art. 1366 C.C., il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede.

Visti i verbali sottoscritti con gli attuali gestori dei servizi convenzionati in data 16/3/2021, 19/3/2021 e del 30/3/2021 (ALLEGATO A – PG n° 2021-0080981), nei quali è stato descritto il percorso di condivisione per arrivare alla sotto riportata proposta.

Ritenuto, conseguentemente, che:

per le attività e le progettazioni attivate spontaneamente dai soggetti titolari dei servizi in convenzione potranno esser retribuite esclusivamente le attività di:

- relazione ed offerte educative alle famiglie e ai bambini con diritti speciali anche in presenza;
- costruzione di piattaforme, e relazioni stabili con le famiglie;
- progettazione, sperimentazione e attivazione di proposte educative a distanza;
- progettazione e attivazione di iniziative anche non “didattiche”, ma legate al valore sociale dei servizi educativi in tempi di difficoltà economiche e sociali;

- realizzazione di programmi legati alla ripresa delle attività educative post - emergenza.

Si valuta che:

- per le strutture che a partire dalla terza settimana di marzo hanno accolto bambini con diritti speciali e piccoli gruppi di inclusione si compenserà il 100% del corrispettivo mensile calcolato sui bambini effettivamente iscritti nel mese di marzo.
- per le strutture che a partire dalla terza settimana di marzo non hanno accolto bambini con diritti speciali sarà corrisposto l'80% del compenso mensile sui bambini effettivamente iscritti nel mese di marzo 2021.
- per entrambe le ipotesi non si contempla il riconoscimento di alcun conguaglio retta per il mese di marzo.

Tale valutazione tiene conto dell'effettivo svolgimento del servizio in presenza nelle prime due settimane di marzo, dell'attivazione dei legami educativi a distanza e dell'accoglienza o meno dei bambini con diritti speciali e gruppi di inclusione per il periodo successivo.

Per entrambi i casi (frequenza in presenza e no dei bambini con diritti speciali e gruppi di inclusione) tale percentuale tiene conto anche dei costi incompressibili di mantenimento delle strutture.

L'istituzione si impegna a riconoscere le effettive ore dedicate al sostegno per i bambini con diritti speciali che hanno frequentato in presenza.

Le ore dedicate alla didattica a distanza dovranno essere rendicontate attraverso le schede di progetto (ALLEGATO B), attestando che per le ore riportate e corrisposte da parte dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia non saranno richiesti i fondi di integrazione salariale.

La proposta sopra riportata richiede che le cooperative adottino la medesima scontistica applicata dall'Istituzione alle famiglie per il mese di marzo di cui alla Determina n. del 131 del 23/11/2020 " Riduzione per l'anno scolastico 2020/2021 su tariffe nidi e scuole d'infanzia comunali per covid-19 - integrazione e modifica norme per la frequenza e le rette".

Ritenuto, infine, che:

- Le spese di mantenimento delle strutture verranno quantificate mantenendo le dichiarazioni già agli atti dell'Istituzione per analoga situazione dello scorso anno;
- tale valutazioni sono valide per il mese di marzo 2021, stante la riapertura dei servizi educativi a partire dal 7 di aprile 2021.

Considerato quanto sopra il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità:

1. di approvare la realizzazione dei servizi educativi di cui all'oggetto con le modalità e i contenuti sopra descritti per il mese di marzo 2021;
2. di disporre che nulla verrà riconosciuto a titolo di conguaglio/ristoro od ulteriore compenso in aggiunta a quanto indicato nella presente deliberazione per i servizi resi in vigore dello stato di sospensione delle attività educative, adottando la medesima scontistica applicata dall'Istituzione alle famiglie per il mese di marzo di cui alla Determina n. del 131 del 23/11/2020 sull'a.s. 2020/21;

3. le prestazioni saranno retribuite ai gestori con il 100% del compenso per i bambini iscritti e frequentanti per tutto il mese, e per l'80% per i bambini iscritti e frequentanti esclusivamente nel periodo fino al 15 marzo;
4. tale compenso tiene conto del servizio compensato proporzionalmente alla quantità di ore/uomo e di utenti raggiunti, comprensive delle ore di progettazione e predisposizione dei materiali e degli strumenti (come da scheda di progetto mensile) oltre che delle spese di mantenimento delle strutture quantificate, tenendo conto dei costi fissi e ricorrenti, non comprimibili;
5. che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto transitoriamente convenuto.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che le somme necessarie a copertura delle attività co-progettate sono ricomprese negli stanziamenti del bilancio preventivo 2021- 2023 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia nei capitoli corrispondenti ai servizi erogati secondo le modalità precedenti alla sospensione;
7. di rassegnare all'Ufficio Contratti copia del presente atto per la conseguente presa d'atto contrattuale.

La seduta è terminata alle ore 20,00
Reggio Emilia, 6 aprile 2021

Il Presidente
dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia
Dott. Cristian Fabbi